

Tipologia incarico	2009-2008	%	2010-2009	%	2010-2008	%
<i>Incarichi di consulenza</i>	- € 331.246,04	-57%	-16.908,28	-7%	- € 348.154,32	-60%
<i>Altri servizi professionali</i>	- € 439.713,82	-43%	-352.01736	-61%	- € 791.731,38	-78%
Totale	- € 770.959,86	-48%	- € 368.925,84	-45%	- € 1.139.885,70	-72%

6. – Attività di riscossione

6.1 Andamento dell'attività di riscossione

L'attività di riscossione, a seguito della riforma, ha registrato un trend nettamente positivo del totale degli incassi da ruolo passando dai 3,8 miliardi del 2005 agli 8,9 miliardi del 2010.

Nella tabella che segue si riportano gli importi del totale della riscossione nel triennio a livello nazionale e regionale.

(in milioni di euro)					
Totale incassi da ruolo	2008	2009	2010	Variazione % 2010/2008	Variazione % 2010/2009
Ruoli erariali	3.723	3.966	4.613	23,9	16,3
Ruoli Enti previdenziali (INPS e INAIL)	2.141	2.454	2.839	32,6	15,7
Ruoli Enti non statali	1.150	1.315	1.425	23,9	8,4
Totale	7.014	7.735	8.876	26,5	14,8

Regione	Consuntivo al 31/12/2008	Consuntivo al 31/12/2009	Consuntivo al 31/12/2010	Totale somme riscosse	Diff. % 2008-2010
Lombardia	1.291,4	1.604,7	1.881,6	4.777,7	45,7
Lazio	974,6	112,0	1.246,7	2.333,3	27,9
Campania	761,6	743,7	868,9	2.374,2	14,1
Piemonte	536,0	563,1	628,9	1.728,0	17,3
Toscana	614,8	659,2	722,3	1.996,3	17,5
Emilia Romagna	575,8	564,1	655,3	1.795,2	13,8
Veneto	494,6	497,7	582,4	1.574,7	17,8
Puglia	366,9	455,5	544,0	1.366,4	48,3
Liguria	220,0	221,3	256,4	697,7	16,5
Sardegna	182,7	196,7	250,2	629,6	36,9
Marche	160,1	172,7	194,3	527,1	21,4
Calabria	181,1	248,4	289,3	718,8	59,7
Abruzzo	157,0	185,4	190,1	532,5	21,1
Friuli Venezia Giulia	149,4	146,1	173,4	468,9	16,1
Umbria	119,2	116,1	132,9	368,2	11,5
Basilicata	77,9	85,8	93,4	257,1	19,9
Trentino Alto Adige	94,0	109,3	102,7	306,0	9,3
Molise	40,0	37,5	46,9	124,4	17,3
Valle d'Aosta	16,5	15,7	16,4	48,6	0,6
Totale	7.013,6	6.735,0	8.876,1	22.624,7	26,6

Come si evince dalle tabelle precedenti, si è avuto, nel corso del triennio, un aumento degli incassi erariali; si è passati infatti dai 3,7 miliardi di euro del 2008, ai 4 circa del 2009 ed infine ai 4,6 del 2010.

Nel totale, le riscossioni sono state rispettivamente di oltre 7 miliardi nel 2008, di 7,7 miliardi nel 2009 e di 8,9 miliardi nel 2010.

Si è registrata, quindi, una variazione positiva percentuale che va dal 14,8% (2009-2010) per arrivare al 26,5% nel 2010 rispetto al 2008.

Con la riscossione dei "grandi debitori", cioè coloro che hanno morosità superiori ai 500.000 euro, sono stati recuperati 1,3 miliardi nel 2008 (su 858 debitori iscritti in ruolo), 1,5 miliardi nel 2009 (su 862 debitori) e 1,8 miliardi nel 2010 (su 1.055 debitori).

I risultati positivi maturati in termine di riscossione sono stati conseguiti anche grazie allo strumento della *"rateazione delle cartelle"* che ha consentito ai contribuenti in difficoltà, di regolarizzare la propria posizione fiscale e contributiva.

Infatti con l'approvazione dell'art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 248/07, convertito nella L. 31/08, è stata attribuita direttamente agli Agenti della riscossione, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle Agenzie fiscali, dagli Enti pubblici previdenziali.

Conclusasi la definizione delle regole relative alle istanze di rateazione presentate direttamente agli Agenti della riscossione, sono stati definiti, realizzati e diffusi gli strumenti informatici necessari alla protocollazione, all'esame ed alla concessione della rateazione stessa.

Inoltre, è stato ridefinito e messo a disposizione dei contribuenti, sul sito internet di Equitalia, un nuovo simulatore di calcolo del piano di ammortamento.

A partire dal 2008, cioè da quando è stata trasferita agli Agenti della riscossione la competenza in materia, sono state concesse 1.038.327 rateazioni.

In particolare, nel periodo gennaio-dicembre 2010 sono state accolte 413.708 richieste di dilazione e respinte 31.755.

Per quanto riguarda la riscossione nelle regioni colpite da calamità naturali, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, si segnala che il Decreto Legge n. 225/2010 (cd. "milleproroghe"), all'art. 2, comma 2, ha differito al 30 giugno 2011 il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal predetto decreto, per gli eventi alluvionali della Regione Veneto.

Per gli eventi sismici della Regione Abruzzo, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 2 D.L. 225/10, è stata sospesa la riscossione delle rate in scadenza nel primo semestre 2011 previste dall'art. 39 del D.L. 78/10.

Per quanto riguarda invece gli eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in alcuni comuni delle province di Genova e Savona, il DPCM del 7 ottobre 2010 DPCM n. 3903 del 22 ottobre 2010 ha previsto degli interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali.

In particolare, l'art. 9 ha disposto la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

Tale sospensione, peraltro, opera esclusivamente nei confronti di alcune categorie di soggetti e cioè, specificamente, i datori di lavoro privati, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) anche del settore agricolo, i liberi professionisti e

committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che, alla data dell'evento, esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova-Sestri Ponente.

In relazione all'attività di riscossione volontaria e coattiva svolte per conto degli Enti impositori diversi dall'Erario - Enti locali e territoriali, Consorzi, Ordini, Casse di Previdenza, altre società ed Enti privati - c'è da segnalare come sia proseguita l'azione di coordinamento territoriale con gli enti stessi con lo scopo di incrementare lo scambio di informazioni riducendo i costi e migliorando la qualità dei dati.

Anche l'attività di Equitalia Giustizia, la società costituita nel 2008 per la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi (testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n.115), si è ulteriormente intensificata soprattutto nel 2010 per il notevole incremento delle risorse intestate al Fondo Unico di Giustizia (FUG), il cui importo, a fine dicembre 2010, ha registrato un aumento di circa il 37% rispetto al 31 dicembre 2009.

La suddetta società, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal DM 30 luglio 2009, n. 127, ha inviato ai tre Ministeri di riferimento (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia e Ministero dell'Interno) le prime rendicontazioni periodiche delle restituzioni, delle devoluzioni e delle intestazioni al FUG in materia civile e fallimentare (Cfr. artt. 2, comma 5; 3, comma 3; 4, comma 2, del DM n. 127/2009), nonché il primo rendiconto annuale sulla gestione del Fondo (art. 6, comma 5, DM n. 127/2009).

Equitalia Giustizia, infine, ha fornito supporto tecnico al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la predisposizione dello schema di decreto ministeriale di determinazione dell'aggio dell'utile netto della gestione finanziaria del FUG spettante alla Società.

Tale supporto è stato assicurato anche in fase di riformulazione del testo a seguito delle osservazioni della Corte dei Conti, il cui recepimento ha consentito, in data 15 settembre 2010, la firma del decreto.

Sono stati, inoltre, ulteriormente sviluppati i rapporti già in essere con le principali controparti istituzionali: Agenzia delle entrate, Inps, Garante del contribuente, Ordini professionali e Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti.

Per quanto concerne la materia del recupero dei crediti di giustizia, in data 23 settembre 2010, è stata sottoscritta la relativa convenzione con il Ministero della

Giustizia che troverà concreta applicazione a decorrere dal 2011, secondo un piano progressivo di attuazione dei distretti giudiziari indicato dallo stesso Ministero.

Si segnala, altresì che l'art. 2, comma 21, del D. L. 225/10 (c.d. "decreto milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha stabilito che Equitalia Giustizia, relativamente al FUG, fino al 31 marzo 2011 deve effettuare i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione, mentre dal 1° aprile 2011, per "il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla Società nell'ambito dei propri fini statutarî, dovrà seguire il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri".

Con la direttiva n. 10/2010, è stata prevista la possibilità di sospendere le procedure di riscossione a fronte di un'autodichiarazione del cittadino che attesti un pagamento, un provvedimento di sgravio o di sospensione di un tributo, mentre con la direttiva n. 12/2010 sono stati prorogati da 15 a 60 giorni, i termini utili al debitore per opporsi al pignoramento presso terzi effettuato dall'agente della riscossione.

Inoltre per ovviare a disfunzioni o errori degli enti creditori, Equitalia ha emanato, nel 2010, la direttiva sulla "sospensione delle attività di riscossione" in cui si prevede che se il contribuente è in grado di produrre ad Equitalia un'attestazione di sgravio o di sospensione emessa dall'ente creditore la riscossione è immediatamente sospesa.

Il contribuente deve inoltre presentare un'autodichiarazione con la quale attesta di aver già effettuato il pagamento oppure di aver ottenuto il provvedimento di sospensione.

Entro 10 giorni l'agente della riscossione verificherà presso l'ente creditore la veridicità di tale dichiarazione.

Risulta chiaro quindi che è di fondamentale importanza potenziare il più possibile il canale di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione.

Rientra in questo contesto, anche il progetto attuato nel Comune di Roma in materia di multe stradali.

Il cittadino che presenta ricorso o domanda di sospensione delle procedure forzose di recupero spesso deve aspettare mesi per conoscere l'esito delle sue richieste.

Nel frattempo però Equitalia è tenuta, per legge, ad andare avanti nella riscossione.

Per cercare di risolvere questo problema, è stato stilato un protocollo d'intesa tra Ministero di Grazia e Giustizia, Equitalia, Comune, Prefetto e Giudice di Pace di

Roma , con l'obiettivo di automatizzare i processi del Giudice di Pace di Roma e ricreare un collegamento automatico con i vari sistemi e consentire quindi l'immediata esecuzione dei dispositivi.

Grazie a questa alleanza telematica , il cittadino presenterà un ricorso in formato elettronico che verrà immediatamente inserito nel sistema del Giudice di Pace il cui accoglimento o rigetto dell'istanza sarà immediatamente recepito nel sistema del Comune di Roma e quello di Equitalia.

Tutto questo chiaramente azzererà i tempi tra il momento della decisione del Giudice di Pace e la conseguente sospensione delle procedure da parte dell'agente della riscossione.

Ad oggi, sono oltre 5.000 i provvedimenti di sospensione acquisiti da Equitalia in base a questa nuova modalità.

Sono inoltre in via di perfezionamento, a livello telematico, alcune procedure per i ricorsi che con una sola istanza fanno riferimento a più cartelle.

Tale progetto, verrà attuato a breve tempo anche a Napoli, dove è già stata firmata la Convenzione tra il Comune di Napoli ed il Giudice di Pace di Napoli ed a Milano dove si sta ancora lavorando per la messa a punto della Convenzione tra i due organi interessati.

6.2 Strumenti cautelari

Ad un incremento della riscossione si è contrapposta una diminuzione del ricorso agli strumenti cautelari.

Infatti le iscrizioni di fermo amministrativo nel corso del 2009 sono passate da 670 mila circa del 2008 a 96 mila.

Anche i pignoramenti mobiliari sono diminuiti rispetto al 2007 di circa il 35%, mentre le iscrizioni ipotecarie sono passate a -26%, da 246 mila nel 2007 a 135 mila nel 2010.

Al contrario, sono in fase di crescita la quota di pignoramento verso terzi, più che raddoppiati tra il 2007 ed il 2010, toccando quota 133 mila.

Novità si registrano sul fronte dell'ipoteca in quanto, in base alle disposizioni del decreto legge n. 40/2010, convertito con modificazioni nella Legge 73/2010 ¹, articolo 3, comma 2-ter, si stabiliva che gli Agenti della riscossione non potevano iscrivere

¹ "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".

l'ipoteca di cui all'art. 77 del DPR n. 602 del 1973, per la riscossione di crediti inferiori ad 8.000 euro.

Tale limite è stato ribadito anche dalla recente Legge n. 106/2011, in vigore dal 13 luglio 2011 (Legge di conversione con modificazioni, del Decreto Legge Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011), fatta eccezione, per l'abitazione principale del debitore.

Alla luce della nuova normativa, quindi, la soglia di 8.000,00 euro non vale per gli immobili di proprietà del debitore adibiti a sua abitazione principale, qualora la somma iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede.

Se ricorrono congiuntamente tutte queste condizioni (casa di proprietà del debitore; abitazione principale del debitore; contestazione o contestabilità in giudizio della somma iscritta a ruolo), la soglia minima per poter iscrivere ipoteca è di 20.000,00 euro.

Sempre la legge 106/2011 ha previsto che a partire dal 13 luglio 2011 Equitalia dovrà inviare una comunicazione con l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, si procederà all'iscrizione ipotecaria.

6.3 Cenni sulla più rilevante normativa recente

Di seguito sono riportati i principali atti legislativi che hanno inciso sulla modalità di riscossione da parte degli Agenti nell'ultimo anno.

Decreto legge n. 40/2010

Il 25 marzo 2010 è stato introdotto il Decreto Legge n. 40/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 73/10 - "disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".

In tale decreto troviamo delle disposizioni importanti in merito a taluni aspetti quali:

Riscossione crediti Inps - l'articolo 1, comma 6-bis, prevede che la riscossione delle somme indebitamente erogate dall'Inps nonché dei crediti vantati dallo stesso

Istituto ai sensi dell'art. 4, comma 12, della Legge 412/91 (prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali) e riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 26 del D.L. 536/87 sia effettuata mediante ruolo.

Riscossione delle entrate degli Enti locali

Procedura di affidamento del servizio di riscossione: l'articolo 1, comma 6-quater modifica l'art. 3, comma 25-bis, del D.L. 203/05 specifica che l'attività di riscossione, per la quale è necessario il previo esperimento della gara, è sia la spontanea che la coattiva.

Il comma 6-quinquies, abroga l'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 112/99, ai sensi del quale sino ad oggi per le provincie ed i comuni che non si avvalevano delle facoltà loro riconosciute dal D.Lgs. 446/97, la riscossione coattiva delle loro entrate era, in ogni caso, assicurata dagli Agenti della riscossione.

Per effetto di tali disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le Società del gruppo Equitalia potranno svolgere l'attività di riscossione (anche soltanto coattiva) dei crediti degli Enti locali esclusivamente previa gara.

Società iscritte all'albo della fiscalità locale: l'articolo 3, comma 3, stabilisce che, in caso di cancellazione dall'albo o di stato di insolvenza, le società che hanno esercitato le funzioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per non meno di 50 Enti locali, sono ammesse di diritto alle procedure previste dal D.L. 347/03 (cd. Legge Marzano);

l'articolo 3-bis, stabilisce, poi, per tutte le società iscritte all'albo della fiscalità locale (comprese, quindi, quelle del gruppo Equitalia e le altre a partecipazione pubblica), dei limiti minimi di capitale sociale che le stesse devono possedere ai fini dell'iscrizione all'albo.

Al riguardo occorre, comunque, tenere presente che, per effetto del successivo comma 2-bis dello stesso art. 3-bis (introdotto dall'articolo 38, comma 13-sexies, del D.L. 78/10), le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica. Di conseguenza, essi non incidono sull'attività delle Società del gruppo Equitalia bensì su coloro che, nel nuovo assetto della gestione della fiscalità locale, saranno i "concorrenti" di tali Società.

Notifiche all'estero - l'articolo 2, comma 1, introduce modifiche alle disposizioni in materia di notifica degli atti relativi ai contribuenti non residenti e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).

Mediante la modifica dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, viene disposto che la notifica dei predetti atti possa venire effettuata, oltre che ai sensi dell'art. 142 c.p.c., anche mediante spedizione di raccomandata A.R. all'indirizzo estero risultante dall'AIRE.

Nella lett. b), dell'art. 2, comma 1, è specificato che le nuove disposizioni in materia di notificazione operano anche in materia di riscossione e, conseguentemente, viene modificato l'art. 26 del DPR n. 602 del 1973 estendendo, esplicitamente, l'applicabilità delle disposizioni, dettate con riferimento all'attività di accertamento, anche alla notifica delle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione. Tale modifica, evidentemente, incide sull'operatività sino ad oggi esistente nel processo di notifica seguito dalle Società del Gruppo.

Iscrizione di ipoteca da parte degli Agenti della riscossione - l'articolo 3, comma 2-ter, stabiliva che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 40/10, gli Agenti della riscossione non potevano iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 del DPR n. 602 del 1973, per la riscossione di crediti inferiori a 8.000 euro.

Con la Legge n. 106/2011, in vigore dal 13 luglio 2011 tale limite è passato ad €. 20.000 come già detto nel paragrafo precedente limitatamente all'abitazione principale del debitore.

Misura "antiburocrazia" - l'articolo 3, comma 3-bis, modifica l'art. 49 del DPR n. 602 del 1973 con la previsione che il debitore possa dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale delle stesse opponendo direttamente all'Agente della riscossione una dichiarazione dell'Ente creditore che attesti tali circostanze.

Al riguardo il nuovo comma 1-ter dell'art. 49, prevede l'emanazione di un decreto di attuazione da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Decreto Legge n. 78/2010 Il 31 maggio 2010 è stato emanato il D.L. 78/10, convertito con modificazioni nella Legge 122/10, con cui sono state disposte "Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Con tale decreto, anche in sede di conversione in legge, sono state introdotte numerose disposizioni rilevanti in merito a diversi aspetti delle attività svolte dalle Società del gruppo Equitalia.

Concentrazione della riscossione nell'accertamento - L'articolo 29, comma 1, modifica in modo significativo l'attuale assetto delle procedure di riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, vengono eliminati due momenti del processo di riscossione a mezzo ruolo, ovvero l'iscrizione a ruolo, da parte dell'Ente creditore, delle somme dovute e la conseguente notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione, attribuendo, invece, efficacia di titolo esecutivo ad alcuni atti (che per la legislazione attualmente vigente precedono l'iscrizione a ruolo) con i quali è comunicata al contribuente la pretesa creditoria.

Misure cautelari - l'articolo 29, comma 5, modificando l'articolo 27, comma 7, primo periodo, del D.L. 185/08, garantisce che le misure cautelari adottate dall'Ente creditore conservino, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base ad un processo verbale di constatazione, ad un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ad un provvedimento di irrogazione della sanzione oppure ad un atto di contestazione. Tale norma va ad implementare l'ambito di efficacia di una disposizione precedentemente introdotta allo scopo di assicurare maggiore efficienza al sistema, in generale, di recupero delle entrate dei soggetti pubblici.

Disposizioni in materia penale - l'articolo 29, comma 7, modifica l'art. 319-bis del codice penale inserendo tra le ipotesi aggravate di corruzione anche quella in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, riguardano, appunto, il pagamento o il rimborso di tributi. Inoltre, l'ulteriore disposizione contenuta nel comma 7, ha disposto che per gli istituti della transazione fiscale (art. 182 ter del r.d. n. 267/1942), nonché dell'adesione all'accertamento (D.Lgs. 218/97) e della conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. 546/92) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica (art. 1, comma 1, L. 20/94) è limitata al dolo; l'articolo 29, comma 4, modifica l'articolo 11 del D.Lgs. 74/00, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte introducendo, peraltro, un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini delle transazioni

fiscali. In base alla nuova formulazione del citato articolo 11, la soglia di punibilità è ora fissata in 50.000 euro ed è stata introdotta un'aggravante specifica (nel caso in cui le somme, al cui pagamento il contribuente intenda sottrarsi, siano superiori al quadruplo della nuova soglia di punibilità) che implica una pena raddoppiata nel minimo e aumentata della metà nel massimo.

Potenziamento dei processi di riscossione dell'Inps - l'articolo 30, nei commi 1-15, interviene sulla disciplina relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps modificandone in modo sostanziale l'attuale assetto. In modo, di fatto, speculare alle innovazioni introdotte dall'art. 29, comma 1 in materia di riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, viene attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2011, natura di titolo esecutivo ad un atto diverso dal ruolo (l'avviso di addebito) allo scopo, evidentemente, di rendere più celere il recupero dei crediti Inps.

Ruoli degli Enti previdenziali - l'articolo 30, comma 10, prevede, a partire dalla data di entrata in vigore del D. L. 78/10, l'abrogazione dell'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 46/99, in base al quale l'Ente previdenziale, in presenza di un ricorso amministrativo, poteva sino ad oggi sospendere la riscossione dei ruoli affidati all'Agente della riscossione, notificando, sia al medesimo agente sia al contribuente, un provvedimento motivato. L'articolo 38, comma 12, interviene anch'esso in materia di riscossione dei crediti degli Enti pubblici previdenziali modificando, in via transitoria, la disciplina dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo di tali crediti quali fissati dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 46/99. Viene, infatti, disposto che i predetti termini di decadenza non si applichino, limitatamente al periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, alle iscrizioni a ruolo dei contributi non versati e degli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente al 1° gennaio 2004.

Compensazione con debiti iscritti a ruolo - L'articolo 31, contiene disposizioni che modificano in modo rilevante l'attuale normativa in materia di compensazioni tra crediti di natura erariale e debiti iscritti a ruolo e per le quali è prevista un'entrata in vigore differita al 1° gennaio 2011. In tale contesto, in particolare, è previsto che la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/97) relativi alle imposte erariali, non possa essere effettuata qualora il contribuente sia stato iscritto a ruolo per debiti, relativi a imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro e sia scaduto il relativo termine di pagamento (art. 31, comma 1).

Notifica a mezzo PEC - L'articolo 38, comma 4, modifica l'articolo 60 del DPR n. 600/1973 e l'articolo 26 del DPR n. 602 del 1973 in materia di notifica. In particolare, viene modificato l'articolo 60 del DPR n. 600/1973 relativo alla notificazione al contribuente degli avvisi di accertamento prevedendo che la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione di domicilio possa essere effettuata esclusivamente con apposita comunicazione al competente ufficio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, anche in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e non più, quindi, nell'ambito della dichiarazione annuale. Con la modifica, invece, dell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973, è stata introdotta la possibilità di effettuare la notifica della cartella di pagamento anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con le modalità di cui al DPR n. 68 del 2005 (regolamento relativo all'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della Legge 3/03) all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

Anagrafe Tributaria - L'articolo 38, comma 6, consente a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. La disposizione prevede, inoltre, che l'Amministrazione finanziaria - al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti - renda accessibili il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati ai seguenti soggetti:

alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001;

alle società interamente partecipate da Enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel Conto Economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT);

ai concessionari e gestori di pubblici servizi; ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria.

La norma in commento prevede, altresì, che tali informazioni possano essere fruite anche con le modalità della "cooperazione applicativa", previa necessaria stipula di apposita convenzione.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2010/124566 del 7 settembre 2010

Con questo provvedimento la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del D.P.R. è stata fissata dal 1°ottobre 2010, al 5,7567 % in ragione annuale contro il 6,835% del 2009.

Tale tasso è stato ulteriormente ridotto al 5,024% dal 1° ottobre 2011.

Decreto milleproroghe

Il D. L. 225/10 (cd. "milleproroghe"), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza di alcuni termini e regimi giuridici (indicati nella tabella 1 allegata) con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011 (all'art. 1, comma 1).

Per quanto attiene alle attività del Gruppo, le disposizioni di interesse riguardano la proroga dei termini di cui all'art 3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. 203/05, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

All'art. 1, comma 2, il D.L 225/10 prevede, poi, che il nuovo termine del 31 marzo 2011 e quelli ulteriori previsti nella tabella possano essere ancora prorogati al 31 dicembre 2011 con DPCM. Per la precisione, la disposizione recita: "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata".

Legge di stabilità 2011

La Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità) non contiene disposizioni di particolare interesse per il Gruppo. Tuttavia, si segnala l'art. 1, comma 157, che modifica lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e s.m.i.), stabilendo che la stessa, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, possa, "nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli Enti locali di

modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione”.

Decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 – Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile

Ai fini del potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e della riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile, in attuazione dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.196, è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Con particolare riguardo alle attività tipiche delle società del Gruppo, tale decreto prevede specificatamente, all'articolo 17, comma 3, che "l'agente della riscossione deve allegare al conto giudiziale di fine anno un documento illustrativo dei residui attivi risultanti dalle singole contabilità, con la valutazione del loro grado di esigibilità e delle eventuali cause ostative alla mancata riscossione.

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106

Gli argomenti riguardanti l'attività di riscossione sono contenuti nell'articolo 7, comma 2.

In particolare:

- **sexies)** abrogazione del c.d. anatocismo fiscale in virtù della quale per i ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decreto-legge n.70/2011) se il contribuente non versa le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento oppure entro il termine per il ricorso negli accertamenti esecutivi, gli interessi di mora sono calcolati non più sulla totalità del debito, ma unicamente sull'importo iscritto a ruolo, escluse le somme relative alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi;
- **gg-ter)** a decorrere dal 1° gennaio 2012, Equitalia S.p.A. e le società da essa partecipate cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione

spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate. Pertanto, a decorrere dalla stessa data, i Comuni effettueranno la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali sulla base delle disposizioni previste dal testo unico di cui al regio decreto 639/1910 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973.

- **gg-quinquies)** in tutti i casi di riscossione coattiva ex D.P.R. n. 602/73, di debiti fino ad € 2.000, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.
- **gg-octies)** in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'art.68 del D.P.R. n. 602/73, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente di riscossione né al PRA gestito dall'ACI o ai gestori di altri pubblici registri.
- **u-bis)** l'agente della riscossione è tenuto a notificare preventivamente al proprietario dell'immobile l'avviso che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, entro trenta giorni sarà iscritta ipoteca per debiti inferiori a :
 - € 20.000, se la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede ed il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita ad abitazione principale.
 - € 8.000 negli altri casi.

**Decreto-legge n.98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111
(recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)**

Ai sensi dell'articolo 23 del D.L. in argomento:

- Comma 32), è stata modificata la disciplina relativa al recupero delle spese della procedura esecutiva (spese del pignoramento, notifica di atti ecc.) a carico dell'ente creditore, che precedentemente presupponeva l'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.